

ACCORDO DI PIANIFICAZIONE
ai sensi dell'art. 6 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11

COMUNE DI MONTEBELLUNA
PROVINCIA DI TREVISO

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2004 N. 11 tra il
COMUNE DI MONTEBELLUNA e la COSTRUZIONI BORDIGNON SRL.**

REPUBBLICA ITALIANA

Repertorio n. _____

L'anno _____, il giorno _____ (_____) del mese
di _____ (_____), nella sede municipale del Comune di Montebelluna (TV), in Corso
Mazzini, n.118. -----

Avanti a me Notaio _____, sono presenti:

- IMPRESA _____,
d'ora in poi per brevità "Parte Privata" o "Impresa"; -----

- COMUNE (DIRIGENTE) _____, d'ora in poi per
brevità "Comune" o "Amministrazione" -----
--

SI PREMETTE

- Il Comune di Montebelluna è dotato di PAT approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 248 del 11/06/2012, e di PI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 16/06/2015.
- La Variante n°2 al Piano degli Interventi è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°31 in data 23/07/2020.
- La Variante al Piano di Assetto del Territorio per l'adeguamento alle disposizioni di cui alla L.R. 14/2017 ai fini di contenimento del consumo del suolo è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°32 in data 23/07/2020.
- La Variante n. 3 – prima Variante parziale – al Piano degli Interventi è stata adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n°34 in data 30/05/2022.
- In forza di Atto di Adempimento Traslativo stipulato in data 11.12.2019, il Comune ha trasferito all'Impresa, a parziale pagamento del corrispettivo previsto dal contratto d'appalto stipulato tra le Parti in data 1.3.2017 per l'esecuzione dell'intervento di restauro e risanamento conservativo di Villa Correr Pisani, la proprietà di un isolato posto in centro storico di Montebelluna, appartenente all'Ente pubblico e costituito da un unico lotto di mq. 1.424, sul quale insistono due fabbricati (di cui il primo, denominato Ex Carceri e soggetto a vincolo quale bene culturale, ed il

secondo, denominato ex Centro Giovani, non vincolato), che ricade, in base al PI comunale, in ZTO A.1.1 con obbligo di piano attuativo di iniziativa pubblica.

- Gli atti dell'appalto precisavano che l'area in questione esprime, in base alla strumentazione urbanistica di riferimento, una potenzialità edificatoria complessiva di mc. 9.992 da sfruttare sulla base di redigendo piano attuativo di iniziativa pubblica, di cui mc. 2.500 relativi all'esistente edificio vincolato, del quale è prevista la conservazione, e mc. 7.492 da utilizzare, previa demolizione dell'esistente edificio di mc. 4.560 ex Centro Giovani, per l'edificazione all'interno del lotto di altro fabbricato.
- Dopo la stipula del contratto d'appalto sono intercorsi tra l'Amministrazione e l'Impresa vari contatti istruttori riguardo alla corretta quantificazione della volumetria assegnata dalla strumentazione urbanistica di riferimento al detto compendio da trasferire, rispetto a quella indicata negli atti dell'appalto, e - a fronte delle criticità evidenziate - si è condiviso l'intendimento di affrontare e risolvere le problematiche in sede di pianificazione attuativa degli interventi da eseguire nell'ambito.
- Sulla scorta di tale rassicurazione l'Impresa è addivenuta alla stipula del predetto Atto Traslativo 11.12.2019, stipula a seguito della quale sono state quindi avviate delle interlocuzioni tra le Parti per pervenire ad una definizione del contesto, le quali hanno infine condotto a prendere in considerazione la percorribilità del presente Accordo di Pianificazione, da assumere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della L.R. 11/2004, che consente ai comuni di concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione (anche attuativa) proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico, al fine di determinare alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
- Da un lato infatti l'Amministrazione ritiene che, in base alla legislazione urbanistica ed edilizia oggi vigente a livello statale e regionale, il piano attuativo di iniziativa pubblica da redigere per la trasformazione dell'ambito possa legittimamente prevedere, anche in deroga ai parametri di densità edilizia, altezze e distanze previsti dalla pianificazione urbanistica generale comunale e dal D.M. 1444/1968, lo sviluppo all'interno dell'ambito stesso di una volumetria complessiva a destinazione commerciale e direzionale di mc. 9.098 (fuori terra), comprensiva della cubatura dell'esistente edificio ex Carceri da conservare, e di quella da realizzare previa demolizione dell'esistente edificio ex Centro Giovani, come da elaborato planivolumetrico di massima che si allega sub (1) al presente atto.
- Dall'altro, l'isolato di centro storico trasferito dal Comune all'Impresa costituisce un ambito degradato, e il complessivo intervento da veicolare attraverso il redigendo piano attuativo di iniziativa pubblica, intervento che la Parte Privata si è dichiarata disposta ad estendere, anche a titolo di assolvimento della monetizzazione degli standard ed a scomputo degli oneri di urbanizzazione, alla sistemazione della viabilità comunale, anche pedonale, e dei parcheggi pubblici esistenti nell'immediato intorno del compendio di proprietà, è ritenuto dall'Amministrazione di rilevante interesse urbanistico, configurandosi ad ogni giuridico effetto quale intervento di rigenerazione urbana, oltreché di ricupero e riuso di immobili dismessi.

- Nel suo complesso, l'iniziativa di trasformazione urbanistico-edilizia oggetto del presente accordo si configura come di avanzata riqualificazione di un compendio che, pure in ragione della sua ubicazione, riveste una sicura valenza cruciale nell'ottica di un notevole incremento della qualità urbana del centro cittadino, anche in ragione delle prestazioni urbanizzative di interesse di immobili esterni al perimetro della proprietà della Parte Privata.
- Poiché l'effettiva praticabilità della predetta ipotesi progettuale richiede, in considerazione della natura vincolata del fabbricato ex Carceri, il preliminare benestare della competente Soprintendenza, le parti si danno comunque atto della necessità di condividere tali intendimenti progettuali con il competente Ufficio ministeriale.
- L'impresa si è dichiarata disponibile alla compensazione urbanistica della residua volumetria prevista dagli atti dell'appalto - pari a mc. 894 (9.992 – 9.098) - che non viene sviluppata nell'ambito, sotto forma di riconoscimento ed iscrizione nel relativo registro di credito edilizio utilizzabile per le destinazioni residenziale/direzionale/commerciale ammesse nell'ambito medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 delle NTO del PI vigente che disciplina appunto l'istituto della compensazione urbanistica e del credito edilizio, e che è ritenuto dall'Amministrazione applicabile alla fattispecie.

Tutto ciò premesso e considerato, a costituire parte integrante e sostanziale del presente Accordo, e dato atto che la Giunta comunale con deliberazione n. ____ del ____ ha approvato lo schema del presente accordo nei limiti della sua competenza, il tutto in conformità alle pertinenti disposizioni della vigente L.R. 11/2004, tra le parti sopra intervenute e rappresentate a me note

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Art. 1 -

Le Parti confermano le suesposte premesse come parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le Parti danno atto che il presente Accordo, ai sensi dell'art. 6 comma 3 L.R. 11/2004, costituirà parte integrante del piano urbanistico attuativo di iniziativa pubblica di cui al successivo Art. 2, dovrà essere recepito con il provvedimento di adozione del piano, e resterà condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato.

- Art. 2 -

L'Impresa impegnativamente dichiara, e l'Amministrazione prende atto, di voler procedere alla sostituzione edilizia dell'esistente edificio ex Centro Giovani, come dall'ipotesi planivolumetrica qui allegata sub (1), mediante intervento che presenti le caratteristiche ed i requisiti previsti dall'art. 7 L.R. 14/2019.

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 le Parti convengono che il piano attuativo di iniziativa pubblica necessario per rendere trasformabile gli immobili come in

premesse trasferiti dal Comune all'Impresa, recepisca e sviluppi la detta ipotesi planivolumetrica, prevedendo un'edificabilità complessiva a destinazione commerciale e direzionale di mc. 9.098 (fuori terra), corrispondente ad una superficie utile complessiva di mq. 1.991 (di cui SU ex Carceri mq. 390, SU fuori terra in sostituzione edilizia ex Centro Giovani mq. 1528, e SU interrata mq. 73), allo scopo facendo, per quanto occorre, applicazione delle previsioni di cui alla L.R. 14/2019 ed in particolare degli artt. 7 ed 11 della stessa legge.

Oltre alla sostituzione edilizia con incremento volumetrico del fabbricato ex Centro Giovani esistente, il piano attuativo prevederà il restauro e recupero a nuove funzioni ammesse da PI del fabbricato vincolato ex Carceri.

Le Parti convengono che l'ambito del detto piano attuativo sia quello individuato dall'elaborato planimetrico qui allegato sub (2), comprendente, oltre agli immobili come in premesse trasferiti a Parte Privata, quelli di proprietà comunale destinati a viabilità pedonale e veicolare pubblica ivi evidenziati, dei quali il piano prevederà la risistemazione a cura dell'impresa.

- Art. 3 -

L'Amministrazione si impegna ad intrattenere con la Parte Privata una continuità di contatti collaborativi in vista dell'elaborazione del piano attuativo di iniziativa pubblica recettivo dei contenuti di cui al precedente art. 2 e di quanto previsto ai successivi articoli, a fare quanto occorra per l'acquisizione degli atti di assenso di amministrazioni terze implicati dall'iter di formazione del piano di iniziativa pubblica, ivi compresi quelli previsti dall'art. 16 L. 1150/1942, a portare in adozione lo strumento entro mesi tre (3) dalla data di presentazione degli elaborati di Piano da parte del progettista incaricato - sempreché le eventuali integrazioni agli stessi, che il Comune si impegna a richiedere entro 30 giorni da tale presentazione, vengano depositati nei successivi 30 giorni - nonché ad osservare nel successivo iter di formazione dello strumento, per la parte di propria competenza, i termini previsti dalla legge.

In ordine alla predisposizione dello strumento in questione l'Amministrazione conferma la designazione del professionista incaricato nella persona dell'architetto Alfonso Sernagiotto.

- Art. 4 -

L'Impresa, a sua cura e spese, si impegna a realizzare in proprio, ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis D.P.R. 380/2001 ed in esecuzione del piano attuativo, le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- realizzazione, all'interno del compendio di proprietà, di spazi pedonali e a verde di uso pubblico a nord ovest (piazzetta in fregio all'edificio ex Carceri) e a sud (piazzetta prospiciente il marciapiedi esistente), per una superficie complessiva di circa mq. 370;
- sistemazione dei tratti della viabilità comunale veicolare e pedonale compresi nell'ambito di piano di cui all'allegato sub (2), lungo l'intero perimetro dell'isolato lati nord, est, sud ed ovest, per una superficie complessiva di circa mq. 1.150.

Il valore di tali opere, in base al computo metrico di massima qui allegato sub (3), redatto in conformità all'ultimo Preziario Regionale disponibile (aggiornamento di marzo 2023), ammonta ad € 288.460,00 inclusa IVA.

Il piano prevederà nel dettaglio le caratteristiche nonché i tempi di esecuzione dei predetti interventi urbanizzatori, ne determinerà l'effettivo controvalore sulla base di computo metrico estimativo definitivo, e ne disciplinerà le modalità di collaudo (o certificazione della regolare esecuzione).

Il Comune si impegna a mettere a disposizione, per il tempo necessario all'esecuzione delle opere, le aree interessate dai detti interventi urbanizzatori che non siano di proprietà dell'Impresa, individuate nella planimetria catastale che qui si allega sub (4).

Parte Privata si impegna ad ultimare i detti interventi urbanizzatori prima dell'agibilità degli edifici privati, e comunque a prestare le garanzie di cui al successivo art. 11.

- Art. 5 -

Considerato che gli interventi previsti dal piano comportano la rigenerazione urbana di importante porzione del centro storico cittadino attualmente in grave degrado, nonché il recupero e riuso di immobili dismessi anche di interesse storico, con la sottoscrizione del presente Accordo, in applicazione dell'art. 17 comma 4-bis D.P.R. 380/2001, il Comune si impegna a deliberare, in sede di adozione ed approvazione del piano attuativo, l'esenzione parziale degli interventi medesimi dal contributo di costruzione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II del D.P.R. 380/2001, dell'ammontare complessivo di € 155.620,95 di cui € 25.037,32 per oneri di urbanizzazione primarie e secondaria, ed € 130.583,63 per costo di costruzione, con una riduzione di detto contributo dell'85 per cento (%). Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria verranno totalmente assolti dall'Impresa mediante scomputo delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4, del costo complessivo presunto di € 288.460,00.

In ragione della riduzione concessa al precedente primo comma, pari ad € 132.277,80, l'Impresa nulla dovrà versare a titolo di costo di costruzione.

Rimane comunque escluso ogni conguaglio passivo a carico del Comune.

- Art. 6 -

Le Parti, dato atto che:

- in base all'art. 10 punto 3.1. delle NTO del Vigente PI di Montebelluna, l'edificazione commerciale non comportante superficie di vendita come pure quella direzionale, induce un fabbisogno di standard di 1 mq. per mq. di superficie utile,
- per gli interventi in ZTO A (centro storico), nel caso come quello di specie di impossibilità di raggiungere le quantità di cui sopra per mancata disponibilità di aree idonee, per ragioni di rispetto ambientale e salvaguardia delle caratteristiche architettoniche ed urbane, per la conformazione e le

funzioni della zona stessa, è possibile la monetizzazione degli standard, da operare sulla base dei valori deliberati del consiglio comunale, pari, per la zona in cui ricade l'ambito del piano attuativo, ad €/mq. 183,31, ai sensi dell'art. 18 del vigente Regolamento Edilizio,

- il reperimento dei detti standard si rende necessario per l'eccedenza di superficie utile prevista dal piano attuativo rispetto a quella di mq. 1.378 propria dell'edificazione direzionale esistente nel compendio trasferito all'Impresa, eccedenza pari a mq. 613 (1.991 – 1.378),

convengono che il piano attuativo preveda, con esclusione di qualsivoglia conguaglio passivo a carico del Comune, l'assolvimento da parte dell'Impresa della monetizzazione degli standard, ammontante ad € 112.369,00, mediante realizzazione, per importo corrispondente, degli interventi urbanizzatori di cui al precedente Art. 4, il cui controvalore, al netto dello scomputo di cui al precedente art. 5, è stimato in € (288.460,00 – 25.037,32 =) 263.422,68.

- Art. 7 -

Il Comune si impegna a disporre, provvedendo all'assunzione degli atti necessari contestualmente all'approvazione del piano attuativo, la compensazione urbanistica della residua volumetria di mc. 894, prevista dagli atti dell'appalto di cui alla narrativa di premessa del presente accordo, sotto forma di riconoscimento ed iscrizione a favore di Parte Privata, nel relativo registro, di credito edilizio utilizzabile per le destinazioni residenziale/direzionale/commerciale ammesse nell'ambito medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 delle NTO del PI vigente.

La successiva effettiva utilizzazione da parte dell'Impresa di detto credito edilizio non costituisce condizione di efficacia e/o di risoluzione del presente accordo.

- Art. 8 -

Il presente Accordo rimane condizionato:

- al suo recepimento con la delibera di adozione del piano attuativo di iniziativa pubblica, da assumersi nel relativo termine stabilito al precedente art. 3;

- alla sua conferma con la delibera di definitiva approvazione del piano medesimo, da assumersi nel termine pure stabilito al precedente Art. 3.

Esso pertanto si considererà risolto di diritto nel caso in cui, entro i predetti termini, non intervengano rispettivamente la delibera di adozione e quella di approvazione di piano attuativo di iniziativa pubblica coerente con le previsioni che precedono.

- Art. 9 -

Con la puntuale esecuzione del presente Accordo, ed una volta divenuta inoppugnabile la deliberazione di definitiva approvazione del piano attuativo di iniziativa pubblica recettivo dello stesso, qualsivoglia eventuale pretesa dell'Impresa comunque riconducibile alla vicenda traslativa ed all'appalto di cui in premesse, dovrà considerarsi irretrattabilmente e definitivamente rinunciata.

- Art. 10 -

Saranno a carico della Ditta tutte le spese, nessuna esclusa, derivanti dall'applicazione del presente accordo, tecniche (ad es. pratiche catastali, collaudo opere di urbanizzazione), amministrative, fiscali, di registrazione, comprese quelle di progettazione e di pubblicità.

- Art. 11 -

A Garanzia della esecuzione degli obblighi dalla medesima assunti al precedente art. 4, l'Impresa consegnerà al Comune, all'atto del ritiro del primo permesso di costruire per la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal Piano, polizza fideiussoria assicurativa a prima richiesta e con espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore ex art. 1944 c.c., per l'importo di € 288.460,00 (o di quello diverso che dovesse risultare dal computo metrico estimativo definitivo di Piano).

La garanzia verrà svincolata entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di costituzione della servitù di uso pubblico relativo alle aree in proprietà dell'Impresa interessate dall'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4.

Tale atto dovrà essere stipulato entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al precedente art. 4, emissione che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla comunicazione di ultimazione dei relativi lavori.

- Art. 12 -

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni dell'art. 6 della L.R. 11/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre alle disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art. 11 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

- Art. 13 -

La Ditta assume le obbligazioni e i diritti di cui al presente atto per sé, successori ed aventi causa e si obbliga, in caso di alienazione di aree comprese nell'attuale proprietà ovvero di cessione delle capacità edificatorie di cui al precedente art. 7, a rendere esplicitamente edotti gli aventi causa degli impegni, oneri e spettanze assunte con il presente atto.

La Ditta si obbliga altresì a prevedere negli atti di trasferimento l'espressa assunzione in capo agli aventi causa degli obblighi e dei diritti nascenti dal presente accordo, non ancora adempiuti in tutto o in parte al momento dell'alienazione.

- Art. 14 -

Con la sottoscrizione del presente atto Parte Privata autorizza il trattamento dei dati personali che le riguardano, dichiara di essere a conoscenza che il trattamento di detti dati avverrà presso l'Amministrazione comunale di Montebelluna, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità istituzionali (anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, dovuta a richiesta di accesso e/o controllo), e dichiara di essere informata che sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l'esercizio dei propri diritti è il Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Montebelluna.


E richiesto, io Notaio ho ricevuto questo atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che, a mia richiesta, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e che mi dispensano, altresì, dalla lettura degli allegati per averne già preso conoscenza.-----

Questo atto composto da n. ____ (____) facciate, di cui le prime ____ (____) intere e la ____ di n. ____ (____) righe, escluse le sottoscrizioni, scritto sotto la mia direzione da persona di mia fiducia mediante stampante laser e completato da me ufficiale rogante, viene firmato dalle parti e da me ufficiale rogante alle ore _____, come segue:-----


p. il Comune di Montebelluna: _____

p. l'Impresa _____

(SUB 01)




Vista da sud ovest



Vista da nord est

(SUB 02)



(SUB 03)

Area Ex Carceri - Montebelluna (TV)							
COMPUTO METRICO OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA							
			prezzario Regione Veneto 2023				
Art.	Descrizione	U.M.	cod	NOTE	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
	OPERE EXTRA AMBITO						
1.00	Demolizione pavimentazione esterna	mq	E.05.004		119,30	51,68 €	6.165,42 €
2.00	Demolizione manufatti	mc	E.05.011.00		66,81	265,26 €	17.722,02 €
7.00	Fresatura pavimentaizone spessore 20 cm	mq	F.02.009.a		973,56	3,36 €	3.271,16 €
8.00	Fresatura ogni cm in più	mc/mq	F.02.009.b		16.549,50	0,84 €	13.901,58 €
5.00	Scarifica massiciata stradale	mc	F.02.06.a		286,25	5,65 €	1.617,31 €
9.00	Finitura superficiale	mq	F.04.53		225,00	2,81 €	632,25 €
12.00	Lievo e riposa ghisa fino a 70 kg	n	F.08.006.a		7,00	86,95 €	608,65 €
13.00	Lievo e riposa ghisa oltre 70 kg	n	F.08.006.b		32,00	115,56 €	3.697,92 €
10.00	Opere in ferro leggero	kg	F.08.001.a		850,00	2,98 €	2.533,00 €
14.00	Binder sp 8 cm	mq	F.13.06.c	sp 7 cm	70,00	13,86 €	970,20 €
15.00	Usura sp 3 cm	mq	F.14.09.a	granulom 0-9	70,00	7,61 €	532,70 €
16.00	Formazione massetto in calcestruzzo	mq	E.13.03		1.145,00	46,06 €	52.738,70 €
17.00	Fornitura e posa porfido	mq	F.11.35.a	pezzatura 6/8	1.145,00	74,02 €	84.752,90 €
	Rif art 17.00. Risparmio con betonella € 32.060,00						
NP	Fornitura e posa cordnata in porfido 10x25	ml	F.11.30.b	testa segata	85,20	68,31 €	5.820,01 €
18.00	Fornitura e posa bindero	ml	B.03.05.a	solo fornitura	18,00	7,22 €	129,96 €
19.00	Segnaletica termolastica	mq	F.16.27.a		68,40	35,35 €	2.417,94 €
20.00	Posa sostegni tubolari	n	F.18.03.a	compreso segnale	6,00	94,90 €	569,40 €
21.00	Monteggio o smontaggio segnali	n	F.18.04.a		12,00	17,84 €	214,08 €
22.00	Sostegni tubolari Ø 60	ml	F.18.02.b	solo fornitura	24,00	11,50 €	276,00 €
26.00	Scavo a sezione ristretta	mc	G.01.07.b		108,52	15,79 €	1.713,53 €
27.00	Sovrapprezzo per attraversamenti	n	G.01.25.a		15,00	164,70 €	2.470,50 €
28.00	Rilevato con ghiaia	mc	I.02.02.00		93,58	29,96 €	2.803,66 €
30.00	Fornitura posa tubi in pvc Ø 200	ml	F.10.18.d	SN4	66,00	52,41 €	3.459,06 €
31.00	Fornitura e posa canaletta	ml			100,00	120,00 €	12.000,00 €
32.00	Fornitura e posa pozzetti	n	F.10.14.c	dim. int. 60x60	12,00	164,49 €	1.973,88 €
36.00	Compenso per collegamento a linee esistenti	n			9,00	130,00 €	1.170,00 €
NP	Resinatura porfido	mq			1.145,00	23,50 €	26.907,50 €
	TOTALE OPERE EXTRA AMBITO						251.069,34 €
	OPERE INTERNE AMBITO						
5.00	Scarifica massiciata esistente	mc	F.02.06.a		218,40	5,65 €	1.233,96 €
9.00	Finitura superficiale	mc	F.04.53		79,60	2,81 €	223,68 €
16.00	Formazione massetto in cls	mq	E.13.03		199,00	46,06 €	9.165,94 €
NP	Cordonata in porfido 10x25	ml	F.11.30.b	testa segata	58,00	68,31 €	3.961,98 €
18.00	Fornitura e posa bindero	ml	B.03.05.a	solo fornitura	66,00	7,22 €	476,52 €
17.00	Fornitura e posa cubetti	mq	F.11.35.a	pezzatura 6/8	199,00	74,02 €	14.729,98 €
NP	Resinatura porfido	mq			199,00	23,50 €	4.676,50 €
NP	Fornitura e steesa terra vegetale	mc	F.19.01		99,00	28,42 €	2.813,58 €
NP	Semina	mq	F.19.08.a		165,00	0,66 €	108,90 €
	TOTALE OPERE INTERNE AMBITO						37.391,04 €
TOTALE							288.460,37 €

(SUB 04)

